

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4166 del 17/08/2023
Oggetto	D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A. - INSTALLAZIONE PER LA DEPURAZIONE REFLUI IDRICI E TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN VIA BERTUZZA N° 8/A IN LOC. SAN MARINO, COMUNE DI CARPI (MO). (RIF.INT. N. 123/00664670361). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4309 del 17/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno diciassette AGOSTO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A. – INSTALLAZIONE PER LA DEPURAZIONE REFLUI IDRICI E TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN VIA BERTUZZA N° 8/A IN LOC. SAN MARINO, COMUNE DI CARPI (MO). (RIF.INT. N. 123/00664670361)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V^ Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- l'Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della giunta regionale n. 2124/2018*”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamata la **Determinazione n. 6320 del 23/12/2020** di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) con la quale è stata rilasciata l'Autorizzazione integrata ambientale ad Aimag s.p.a. con sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell'installazione esistente per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi e per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi (punti 5.1 e 5.3 all. VIII D.Lgs. 152/06) denominato Aimag s.p.a. – Impianto di depurazione sito in via Bertuzza, n. 8/A a San Marino di Carpi (MO);

richiamata l'iscrizione della Ditta al "Registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" n. CAR030 ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 parte quarta e ss.mm.;

richiamata, inoltre, la **Det. n. 4045 del 08/08/2022** di modifica generale sugli autocontrolli;

vista la **comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA** presentata dalla Ditta AIMAG mediante il Portale Regionale AIA "Osservatorio IPPC" in data 12/07/2023 (assunta agli atti con prot. n. 122561 del 13/07/2023), con la quale il gestore richiede le seguenti modifiche:

1. del **punto 5 sezione C2.1** protezione del suolo e delle acque sotterranee e la **prescrizione n. 17** alla sezione **D2.4 Emissioni in atmosfera** dell'allegato I, relativamente allo schema di flusso di progetto della linea fanghi dell'impianto di trattamento rifiuti liquidi, prevedendo, nello specifico, che la vasca di accumulo fanghi esistente (rif. 7.3 del relativo progetto esecutivo, Tavola "E-T-310-10-Planimetria d'insieme di progetto" — volume 538 mc) assuma, come già avviene allo stato dei fatti attuale, la funzione di accumulo dei fanghi stabilizzati da digestore anaerobico, e che la vasca di nuova realizzazione, identificata allo stato di progetto come accumulo digestato (rif. 49 del relativo progetto esecutivo, Tavola "E-T-310-10-Planimetria d'insieme di progetto" — volume 506 mc) acquisisca la funzione di accumulo fanghi di supero a monte del digestore anaerobico, in modo da sfruttare i collegamenti idraulici esistenti semplificando la realizzazione dell'intera filiera senza apportare alcuna modifica significativa funzionale al processo rispetto a quanto stabilito del progetto. Dal punto di vista delle emissioni odorigene non si attendono modifiche in quanto entrambi i manufatti saranno collegati al sistema di trattamento scrubber che, a partire dall'entrata in esercizio delle opere previste nella fase 4 di cantiere, genererà l'emissione denominata E22.
2. alla **prescrizione n. 10** alla sezione **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico** con l'incremento del limite di concentrazione da 75 mg/l a 200 mg/l del parametro Azoto nitrico associato al percolato proveniente dalla discarica di San Marino in ingresso al depuratore, conferito presso l'impianto stesso mediante condotta dedicata;

Inoltre con la suddetta domanda il gestore chiede nulla osta al conferimento in via transitoria (per un periodo di prova di 4 mesi) dei rifiuti aventi codice EER 08 03 08 (Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro) all'ispessitore statico (rif. 33 del relativo progetto esecutivo, Tavola "E-T-310-10-Planimetria d'insieme di progetto" — volume 80 mc) essendo tali rifiuti caratterizzati da un elevato tenore di sostanza secca per cui possono rendere più efficiente la diretta gestione degli stessi nella linea fanghi del trattamento chimico-fisico. Sulla base dei riscontri ottenuti il gestore valuterà se richiedere in via definitiva la modifica dell'autorizzazione.

dato atto che in data 06/07/2023 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come "modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'Autorizzazione";

considerato che il Servizio Territoriale di Arpae di Modena – Presidio territoriale di Carpi in data 01/08/2023 ha inviato contributo tecnico con prescrizioni (assunto agli atti con prot. n. 133561), i cui contenuti sono riportati nel presente atto;

valutate accettabili le richieste del gestore in quanto:

- la variazione d'uso nella gestione delle suddette vasche associate all'impianto di depurazione non comporterà modifiche al processo della linea fanghi in quanto i volumi delle due vasche sono equivalenti. Si ritiene necessario che il gestore comunichi ad Arpae l'entrata a regime di tale assetto e presenti planimetria con legenda aggiornata in base alla descrizione riportata nella presente determina in quanto quelle agli atti presentano refusi;

- l'aumento della deroga a 200 mg/l per l'Azoto nitrico nel percolato proveniente dalla discarica di San Marino, non implica problematiche alla gestione del depuratore;

Ritenuta inoltre accoglibile la richiesta di nulla osta in merito al conferimento, in via transitoria, del rifiuto EER 08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro direttamente nella linea fanghi del trattamento chimico fisico, qualora sia caratterizzato da un elevato tenore di sostanza secca, in quanto non comporta modifiche significative al ciclo di trattamento dei rifiuti e lo stesso non implica un aumento dei quantitativi attualmente autorizzati. Si ritiene necessario che il gestore comunichi l'inizio e la fine dei conferimenti, relazionando in merito agli esiti delle prove ed ai quantitativi conferiti ad Arpae di Modena.

Richiamata inoltre la comunicazione di Arpae inviata al gestore in data 27/07/2023 prot. n. 130553 con la quale si sono anticipate con dettaglio le modifiche alla sezione D2.4 dell'allegato I dell'AIA in merito al monitoraggio odori, secondo quanto proposto dal Presidio Tematico Regionale Emissioni Industriali in data 10/07/2023, con la presente modifica si aggiorna la sezione suddetta.

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

richiamata la **Determinazione n. 4162 del 17/08/2023** di modifica dell'AIA, con la quale è stata autorizzata la realizzazione delle modifiche impiantistiche di cui ai punti sopra citati, e dato atto che, per mero errore materiale, la sezione dispositiva del citato provvedimento contiene riferimenti ad uno stabilimento diverso rispetto a quello in oggetto;

ritenendo opportuno procedere alla **completa sostituzione della Determinazione n. 4162 del 17/08/2023** allo scopo di correggere gli errori materiali di cui sopra;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 18/10/2022 con cui sono stati conferiti e prorogati gli incarichi di funzione sino al 31/10/2023, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE e il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;

- le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);
 per quanto precede,

l'incaricata di funzione determina

- di stabilire che il presente provvedimento **sostituisce integralmente** la **Determinazione n. 4162 del 17/08/2023** rilasciata ad AIMAG S.p.A., contenente errori materiali;
- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la **Determinazione n. 6320 del 23/12/2020** ad Aimag s.p.a. con sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell'installazione esistente per l'eliminazione di rifiuti non pericolosi e per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi (punti 5.1, 5.3 e 5.5 all. VIII D.Lgs. 152/06) sito in via Bertuzza, n. 8/A a San Marino di Carpi (MO) come di seguito indicato:

- a) al **punto 5 della Sezione C2.1 Protezione del suolo e delle acque sotterranee** dell'allegato I le definizioni relative ai "Rifiuti linea D8" sono sostituite dalle seguenti:

Rifiuti linea D8

vasca conferimento fanghi di volume pari a 64 m3
 vasca sollevamento fanghi di volume pari a 50 m3
 vasca conferimento rifiuti liquidi di volume pari a 67 m3
 vasca sollevamento rifiuti liquidi di volume pari a 14 m3
 vasca conferimento sabbie di volume pari a 64 m3
 vasche di equalizzazione di volume complessivo pari a 1.740 m3
 vasche di trattamento di volume complessivo pari a 8.705 m3
 vasca di post-denitrificazione di volume pari a 412 m3
 vasca di post aerazione di volume pari a 106 m3
 trattamento MBR di volume pari a 77 m3
 vasca di deossigenazione di volume pari a 394 m3
 vasca di accumulo permeato 945 m3
post ispessitore - accumulo digestato pari a 538 m3
 digestore di volume pari a 3.600 m3
pre ispessitore - accumulo fanghi di supero pari a 506 m3

- b) le **prescrizioni 3, 4, 7, 8, 12, 13, 15, 16** alla sezione **D2.4 Emissioni in atmosfera** dell'Allegato I dell'AIA, sono sostituite dalle seguenti:
- i. In relazione agli esiti ottenuti dalla simulazione modellistica presentata dalla ditta, viene fissato un valore obiettivo di emissione delle sostanze odorigene pari a 300 ouE/m3 per l'emissione E20 e 200 ouE/m3 per le emissioni E22, E25, E26 ed E27 (Scrubber a secco). La verifica del rispetto di tale valore obiettivo deve essere effettuata a partire dall'entrata in vigore della modifica all'AIA e deve essere ripetuta con cadenza trimestrale (4 analisi/anno) fino a 12 mesi dopo la configurazione finale "Piattaforma" contestualmente con i monitoraggi periodici previsti per la portata. Tutte le analisi di Unità Odorimetriche devono

essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore. I valori di 300 ouE/m³ per l'emissione E20 e 200 ouE/m³ per le emissioni E22, E25, E26 ed E27 devono essere intesi come "valore obiettivo" e non come valori limite di emissione. In caso di un loro eventuale superamento in uno dei monitoraggi periodici del gestore, deve esserne data comunicazione ad Arpae, nei tempi tecnici strettamente necessari, allegando relazione tecnica descrittiva delle circostanze che possono aver determinato tale superamento e degli interventi effettuati o in programma al fine di limitare o contenere le emissioni odorigene. Fino a conclusione dei 12 mesi di monitoraggio con la configurazione finale "Piattaforma", il gestore deve presentare ogni anno in allegato al report annuale un'apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, in cui vengano riportate le ouE/m³ e le ouE/s, in modo da permettere una completa valutazione del rispetto nel tempo del valore obiettivo fissato per le emissioni convogliate o, in caso di mancato rispetto, il gestore deve comunicare quali interventi di mitigazione intenda adottare, descrivendo proposte di soluzioni tecnico/impiantistiche e/o gestionali individuate adeguate allo scopo, al fine di realizzare un efficace contenimento delle emissioni odorigene.

- ii. Per le emissioni diffuse, a partire dell'entrata in vigore della modifica all'AIA e fino a 12 mesi dopo la configurazione finale "Piattaforma", il gestore deve effettuare un monitoraggio degli odori con cadenza trimestrale (4 analisi/anno) per la verifica del valore emissivo delle diverse sorgenti areali. Il gestore deve presentare annualmente in allegato al report annuale un'apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, in cui vengano riportate le ouE/m³ e le ouE/s e la puntuale definizione della "fase" cui si riferiscono i monitoraggi eseguiti in accordo con le sorgenti considerate per la corrispondente fase nella simulazione modellistica presentata dal gestore ad agosto 2020. In caso di incremento (considerato come media di tutti i campionamenti effettuati nella campagna di monitoraggio per il determinato periodo di osservazione) superiore al 30% delle portate di odore rispetto a quanto inserito nella simulazione presentata dal gestore ad agosto 2020, con riferimento al complessivo delle emissioni diffuse, la relazione deve contenere anche un nuovo studio di valutazione con adeguato modello matematico di ricaduta utilizzando i valori reali conoscitivi ottenuti nei monitoraggi periodici.
- iii. In base alla valutazione complessiva dei dati sul monitoraggio delle emissioni convogliate ed emissioni diffuse riscontrabili nelle relazioni tecniche di cui ai punti precedenti, nonché ai riscontri inerenti l'assenza/presenza di problematiche di emissioni odorigene nel territorio circostante, anche su eventuale espressa richiesta del gestore, l'Autorità Competente potrà prevedere opportune modifiche autorizzative relativamente alla conferma o meno dei monitoraggi della concentrazione di odore, all'adeguamento del valore obiettivo di emissione odorigena, alla loro periodicità e alla eventuale realizzazione dei piani di adeguamento.

c) la **prescrizione n. 17** alla sezione **D2.4 Emissioni in atmosfera** dell'Allegato I, è sostituita dalla seguente:

17. Al fine di ridurre l'emissione di odori in ambiente esterno le strutture di stoccaggio e deposito temporaneo di rifiuti sotto elencate devono essere sottoposte ad aspirazione continua 24 ore su 24.

Conferimenti D9 (rif. 25 e 26 - emissione E27)

- vasca omogeneizzazione altri codici EER 23 m³
- vasca omogeneizzazione percolati 32 m³
- vasca accumulo 500 m³

Conferimenti D8 (rif. 35.1, 35.2, 35.3 - emissione E25)

- sollevamento fanghi 50 m3
- sollevamento rifiuti 14 m3

Vasche di trattamento, accumulo/deposito rifiuti trattati

- ispessitore fanghi (rif. 33 - emissione E26) 80 m3
- vasche di equalizzazione (rif. 37.1 e 37.2 - emissione E26) 1.740 m3
- **post ispessitore - accumulo digestato (rif. 7.3 - emissione E22) 538 m3**
- **pre ispessitore - accumulo fanghi di supero (rif. 49 - emissione E22) 506 m3**

d) **prescrizione n. 10** alla sezione **D2.5 Emissioni in acqua e prelievo idrico** dell'Allegato I dell'AIA, è sostituita dalla seguente:

10. E' autorizzata l'immissione del percolato prodotto dalla discarica dismessa adiacente all'impianto in oggetto, mediante condotta dedicata, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a. lo scarico nell'impianto di depurazione deve rispettare i valori limite fissati nella tabella 3 della Parte Terza, "Scarico in fognatura" del D.Lgs. 152/06. Il gestore dell'impianto di depurazione, in rapporto alla capacità residua di trattamento dell'impianto, può consentire deroghe dei parametri: COD, BOD, Fosforo Totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, solidi sospesi totali.

Sono concesse le seguenti deroghe:

Parametro	Valore limite tab. 3 mg/l	Valore limite deroga mg/l
COD	500	5.000
BOD	250	nessun limite
Fosforo totale	10	15
Azoto ammoniacale	30	1.600
Azoto nitroso	0,6	5
Azoto nitrico	30	200
Solidi sospesi totali	200	500

b. Qualora il gestore dell'impianto di depurazione verifichi, attraverso i controlli previsti dal piano di monitoraggio, il superamento dei limiti, lo stesso deve mettere in atto i seguenti interventi:

- darne immediata comunicazione scritta ad Arpae Modena ed al Comune di Carpi;
- se è stato verificato un superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 della Parte Terza, "Scarico in fognatura" del D.Lgs. 152/06, per i parametri di cui alla tab. 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006, interrompere non appena possibile lo scarico del percolato, avvisando il Comune di Carpi il quale deve attivare immediatamente le modalità di smaltimento del percolato come rifiuto presso centri autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 in base a quanto previsto dall'autorizzazione det. 164/2011;
- se è stato verificato un superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 della Parte Terza, "Scarico in fognatura" del D.Lgs. 152/06, ma non per i parametri di cui alla tab. 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006, il Comune di Carpi deve procedere ad un immediato campionamento straordinario di verifica dell'effettiva caratteristica qualitativa del refluo, estendendo la ricerca analitica anche ai parametri pericolosi

previsti in tab. 5 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06, in base a quanto previsto dall'autorizzazione det. 164/2011. Sulla base dei risultati della suddetta controanalisi, una volta informato dell'esito dal Comune di Carpi, il gestore deve assumere i seguenti comportamenti:

- Nel caso dovessero emergere caratteristiche di compatibilità con i limiti autorizzati, il gestore potrà continuare a ricevere lo scarico.
- Nel caso si confermasse un superamento dei limiti per i parametri della Tab.3 della Parte Terza, "Scarico in fognatura" del D.Lgs. 152/06, ad esclusione di quelli presenti nella tab. 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006, sulla base di una valutazione dell'incidenza degli inquinanti sul processo depurativo, il gestore potrà decidere di sospendere il ricevimento dello scarico secondo le modalità sopra descritte oppure di limitarne quantitativamente la portata.
- Nel caso si confermasse un superamento sia dei limiti per i parametri della Tab.3 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 che di quelli presenti nella tab. 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006, il gestore deve sospendere lo scarico secondo le modalità sopra descritte.
- Qualora venissero riscontrate condizioni di criticità relativamente alla potenzialità di trattamento o al funzionamento del sistema depurativo ricevente, il gestore potrà richiedere al Comune di Carpi:
 - di regolare la portata di afflusso del percolato secondo modalità temporali valutate in base alla capacità dell'impianto di ricevere i reflui;
 - in caso di gravi situazioni, la momentanea sospensione dell'immissione del refluo, riservandosi di richiedere, qualora fosse necessario, mediante apposita comunicazione, il totale arresto dell'immissione presso il depuratore; in tal caso il Comune di Carpi deve provvedere allo smaltimento dei liquami come rifiuti presso centri autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;

- Di comunicare ad Arpae di Modena l'entrata a regime del nuovo assetto delle vasche autorizzato con la presente modifica e presentare entro il 31/12/2023 planimetria aggiornata completa di legenda corretta;
- Di rilasciare il nulla osta al conferimento per un periodo di prova di 4 mesi del codice EER 08 03 08 *rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro*, direttamente nella linea fanghi del trattamento chimico fisico. Il gestore dovrà comunicare ad Arpae di Modena l'inizio e la fine dei conferimenti, relazionando in merito agli esiti delle prove ed ai quantitativi conferiti.

Determina infine

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 6320 del 23/12/2020**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 6320 del 23/12/2020, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta AIMAG S.p.A. e al Comune di Carpi tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Terre d'Argine;

- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI MODENA

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.